

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE
E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA
DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE E MODERNA
E DELL'ISTITUTO DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

1976

La registrazione negli uffici del Comune di Milano nel sec. XIII

di MARIA FRANCA BARONI

I primi riferimenti a una registrazione negli uffici del comune di Milano sono degli inizi del sec. XIII¹.

Si può pensare che fin dal tempo più antico esso abbia custodito gli atti che gli venivano indirizzati, di natura forse esclusivamente politica, ma non è possibile trovare alcuna conferma né nelle cronache contemporanee né nella documentazione diretta. Neanche la qualifica con cui si presentava nel terzo decennio del sec. XII il cronista milanese

¹ Per registrazione si intende espressamente la conservazione degli atti emessi dai rappresentanti del comune e che sono pertanto un prodotto e un effetto dell'attività degli uffici stessi. Diversa è la registrazione nei *Libri iurium* dei comuni medievali, che nascono da un programma podestarile ben definito, cioè di riunire in un *corpus* gli atti che potevano rivestire per il comune speciale interesse. Tali *Libri*, che assumono nei vari comuni nomi diversi, sono a volte contemporanei alla registrazione di cui ci occupiamo, più spesso posteriori. Generalmente condotti sugli originali, essi presentano una dichiarazione iniziale del notaio o dei notai chiamati a tale ufficio «... quatenus instrumenta comunis et privilegia bona fide et sine fraude in presenti libro auptenticare deberemus» (Cfr., ad es., E. MILANO, *Il Rigestum comunis Albe*, in *Bibl. Soc. St. Subalpina*, XX, 1903, p. I); contengono atti vari quali vendite, investiture, inventari, trattati politico-commerciali, etc., non in ordine strettamente cronologico, ed alcuni molto antichi; ciascuno di essi è introdotto da un titolo relativo alla natura dell'atto o al negozio giuridico (*De facto inter ... et inter; concessio ...; sacramentum ...; venditio ...*) e reca nell'escatocollo la sottoscrizione di uno o più notai che autenticano e quella del notaio che fa la copia. La sottoscrizione di quest'ultimo può essere di grande utilità ai fini della nostra ricerca nel caso rechi l'indicazione che l'*exemplum* è stato condotto sui registri del comune «*extraxi et exemplavi de cartulario comunis*», «... ab autentico cartulario comunis» (*Liber iurium reipublice Genuesis*, *Vetustior*, in *Archivio di Stato di Genova*, c. 162 r; cfr. anche G. COSTAMAGNA, *Note di diplomatica comunale. Il «signum communis» e il «signum populi» a Genova nei secoli XII e XIII*, ora in *Studi di paleografia e diplomatica*, dello stesso autore, Roma 1972, p. 345). Quello di Milano è andato perduto anche se numerosi indizi fanno pensare che sia stato fatto (Cfr. C. MANARESI, *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, Milano 1919, p. XCVIII).

Landolfo di San Paolo², cioè di « *consulum epistolarum dictator* »³, è indicativa ai fini di un riferimento alla conservazione degli atti.

È probabile che l'iniziale mancanza di una tenuta della documentazione presso gli uffici del comune sia imputabile al fatto che gli atti, emessi dagli stessi uffici, erano considerati esterni al comune e la loro conservazione interessava soltanto le parti per le quali venivano fatti⁴. È risaputo che le sentenze in cause criminali non venivano neppure redatte per iscritto⁵ e quelle in cause civili, benché scritte, si può dimostrare che per tutto il sec. XII non se ne prendeva neppure annotazione negli uffici del comune⁶.

² *Historia Mediolanensis*, in « *Monumenta Germaniae Historica* », *Scriptores*, XX, p. 30. Cfr. anche P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, I, in « *Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova* », Mantova 1911, p. 69, II, Mantova 1915, p. 66; G. VITTANI, *Diplomatica*, Milano 1914-15, p. 79; C. MANARESI, op. cit., pp. XXXII, XCVII; G. MARTINI, *Lo spirito cittadino e le origini della storiografia comunale lombarda*, in « *Nuova Rivista Storica* », 1970, fasc. I-II, pp. 14-15.

³ Per quanto riguarda la qualifica di *dictator* nella cancelleria comunale, si rimanda a P. TORELLI, op. cit., II, pp. 66-67; G. VITTANI, op. cit., p. 87; A. DE FEO, *Note di diplomatica comunale bresciana*, in « *Ricerche Medievali* » a cura dell'Istituto di Paleografia e Diplomatica dell'Università di Pavia, VI-IX, Pavia 1971-74, p. 148 nota 37). Nei documenti milanesi il verbo *dictare* con significato generico compare nella minuta di una sentenza attribuita al 1232, che reca in alto la nota « *dictata est* » (M. F. BARONI, *Gli atti del comune di Milano nel sec. XIII*, I (1217-1250), Milano 1976, p. 421 n. CCXCV); il termine *dictamen* si trova in due atti consolari, rispettivamente del 1257 giugno 7 e del 1259 maggio 28, nei quali si accenna ai pagamenti da effettuarsi « *pro confectione et subscriptione et dictamine . . .* » (ARCHIVIO DI STATO IN MILANO, Fondo relig., Perg., Varese, S. Maria del Monte, cart. 134, n. 30; Milano, S. Francesco Grande, cart. 405, n. 15, di prossima pubblicazione nella continuazione dell'opera su citata, come tutti i documenti delle note ss. V. anche alla nota 9).

⁴ Secondo il Manaresi (op. cit., p. XCVII) fin dalla metà del sec. XII solo alcune fra le leggi più importanti emanate dal comune erano trascritte, anche se non si può considerare questa una registrazione nel senso reale della parola, nel *sacramentum* che dovevano prestare i consoli del comune e successivamente i podestà prima di entrare in carica. Lo stesso dicasi per le norme che riguardavano l'amministrazione della giustizia, che venivano citate nel *sacramentum* dei consoli di giustizia. Tale uso rimase anche nel secolo successivo.

⁵ « . . . quod criminalium causarum sententiae in scriptis non feruntur » (*Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, a cura di E. Besta, G. L. Barni, Milano 1949, cap. III, par. 4, p. 67).

⁶ Per la registrazione nel sec. XII e per le esemplificazioni circa tali sentenze si rimanda al MANARESI (op. cit., pp. XCVII-XCIX). Si veda anche E. RIBOLDI, *Le sentenze dei consoli di Milano nel sec. XII*, in « *Arch. St. L.* », 1905, pp. 229-280.

Dopo la pace di Costanza⁷ il comune, dotato di autonomia per effetto del riconoscimento giuridico ricevuto, provvide ad organizzare sistematicamente i propri uffici, presso i quali dagli inizi del sec. XIII troviamo indicazione della conservazione degli atti emessi dai rappresentanti del comune. Contemporaneamente alcune disposizioni podestarili obbligavano alla registrazione di certi tipi di atti.

È necessario premettere che parlando di registrazione comunale non si possono usare gli stessi termini con cui ci si potrebbe avvicinare alla registrazione delle grandi cancellerie, quali quella pontificia o imperiale⁸, dal momento che il comune è un ente cui fanno capo uffici diversi con mansioni specifiche e varie, per cui la registrazione non avviene in un ufficio unico espressamente istituito né in modo uniforme ma, a seconda del tipo di atti, può essere fatta in uffici diversi e nella forma compiuta della redazione integrale o in quella della semplice annotazione.

La nostra ricerca, indirizzata all'esame di queste varie forme di registrazione, è condotta indirettamente, cioè si basa sull'esame degli atti, originali o copie, che venivano dati alle parti⁹, dal momento che per il periodo comunale a Milano sono andati dispersi gli archivi degli uffici¹⁰: da tali documenti si cercherà di rilevare ogni eventuale riferi-

⁷ 1183 giugno 25 (C. MANARESI, op. cit., p. 195 n. CXXXIX).

⁸ Si veda al proposito D. MARZI, *La cancelleria della repubblica fiorentina*, Rocca San Casciano 1910, p. 6 e ss.; P. TORELLI, op. cit., I, pp. 78; E. CAU, *Note di diplomazia comunale tortonese*, in « Julia Dertona », seconda serie, 1968-70, p. 4 nota 8; A. DE FEO, op. cit., p. 147 nota 29.

⁹ Per il periodo compreso fra gli anni 1217 e 1300 sono stati trovati circa 1800 atti conservati per la maggior parte nei fondi di archivi di enti religiosi: di essi, 524 sono stati da noi pubblicati (M. F. BARONI, op. cit., vol. I); gli altri saranno presto dati alle stampe secondo un piano che prevede l'edizione in due volumi, relativi agli anni 1251-1276 e 1277-1300, a cui seguirà un volume conclusivo dedicato alla ricostruzione degli uffici e alla diplomazia comunale milanese (per il piano dell'opera, ivi, Prefazione, p. XXIV). Tale raccolta che si ricollega ai 401 documenti compresi fra il 1117 e il 1216 editi dal Manaresi (op. cit., con un'Introduzione relativa alle origini del comune, agli organi comunali e a cenni di diplomazia) offrirà allo storico e al diplomatista uno strumento di lavoro, si ritiene, unico nella sua complessità e che dovrebbe costituire un esempio da imitarsi almeno per i comuni dell'Italia settentrionale.

¹⁰ Le serie regolari dell'Archivio civico hanno inizio solo dal 1385. Sugli uffici si veda C. SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio Visconteo-Sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968.

mento a una conservazione « in actis »¹¹ presente nel testo o nell'escatocollo e, nel caso specifico delle copie coeve, di risalire, mediante elementi in esse contenuti, alla forma e al momento in cui era stata effettuata la registrazione o la scrittura dagli ufficiali competenti. Fra queste ultime esamineremo con particolare attenzione tutte quelle, e sono in quantità notevole, di atti che potremmo definire « di ufficio », in quanto di questi hanno le caratteristiche (data di anno con il solo ordinale, il giorno della settimana e del mese, la mancanza dell'indizione come della *datatio* topica, dell'elenco dei testi, della sottoscrizione del notaio comunale) e come tali si potrà dimostrare che essi acquisivano valore dall'essere scritti direttamente sui registri dell'ufficio competente, e si intende quello del giudice e assessore del podestà e quello dei consoli di giustizia, trattandosi di atti relativi alla procedura giudiziaria. Anche per questi ci soffermeremo sulla forma, ma concentreremo la nostra attenzione sulla sottoscrizione del notaio che effettuava la copia, in particolare sul *signum* che la precede, tanto simile al segno di paragrafo. La questione ha importanza per il legame che necessariamente deve intercorrere fra registrazione e uffici che l'hanno posta in essere e, ancora, fra registrazione e notai comunali che da essa estraggono le copie.

Per quanto riguarda i riferimenti negli atti alla registrazione, oltre alla espressione generica « in actis publicis comunis »¹², troviamo citati i registri veri e propri, distinti in *quaterni*, *quinterni*, *libri*; non si sa fino a che punto tali qualifiche siano riferibili alle caratteristiche esterne. Spesso veniva aggiunta l'indicazione *comunis Mediolani* o si precisava la natura della documentazione contenuta in essi oppure l'ufficio che li emetteva o li conservava (*consiliorum*, *statutorum*, *mensurationum terrarum*, *penes officium...* etc.).

Fra la documentazione in nostro possesso fanno spicco per la loro importanza quegli atti che con termine generale potrebbero definirsi di governo: sono le disposizioni che regolano la vita del comune e nei rapporti con gli abitanti della città e del contado e nei rapporti con gli altri comuni.

In primo luogo sono gli ordinamenti podestarili, di cui il primo in cui compare un capitolo relativo alla registrazione è del 1209:

¹¹ Con tale espressione nella dottrina e nella legislazione si intendevano i registri del comune (Cfr. P. TORELLI, op. cit., II, p. 115; G. VITANI, op. cit., p. 179; G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970, p. 133).

¹² Si veda M. F. BARONI, *Gli atti cit.*, p. 192 n. CXXV e ss.

« ... item che le donatione inter vivos non valessino senza il consentimento d'uno consule o potestate; item che a tale donatione non fusse prestata alchuna fede se non erano notate al libro del comune di Milano »¹³. L'unica applicazione per la parte riguardante la conservazione di tali atti presso il comune si trova, sotto forma di annotazione posteriore almeno alla disposizione di cui sopra, in una donazione del 1204 febbraio 4¹⁴. Tale annotazione, posta fra il testo e la sottoscrizione del notaio, è in questa forma: « Exemplatum¹⁵ est in quaternis comunis Mediolani per Redulfum de Moneta notarium huic officio constitutum et subscripsi »¹⁶.

Gli ordinamenti degli anni successivi, comprendenti disposizioni relative alla registrazione, riguardano più direttamente l'attività politico-amministrativa del comune stesso e troveranno riscontro, come vedremo, nell'applicazione effettuata negli uffici cui si riferiscono.

Nel 1211 il podestà Guglielmo Landi dava ordini in merito alle ambascerie e relativa tenuta delle lettere¹⁷; nel 1225 Aveno da Mantova, nel *sacramentum* pronunciato il 10 giugno, giurava che avrebbe fatto conservare gli atti contenenti convenzioni fra Milano e altri comuni¹⁸; alcuni degli ordinamenti del podestà Aliprando Fava del 1228 riguardano la registrazione degli statuti e delle entrate del comune¹⁹;

¹³ C. MANARESI, op. cit., p. 452 n. CCCXXXIV, dal Corio.

¹⁴ ASM, Fondo relig., Perg., Milano, Mon. S. Ambrogio, cart. 314, n. 32. Si veda anche C. MANARESI, op. cit., p. XCIX.

¹⁵ Nella pergamena *ex* abbreviato per sospensione: viene trascritto dal Manaresi *extractum*; si rende invece con *exemplatum* a seguito di un confronto con numerosi atti analoghi, che esamineremo nelle pagine seguenti.

¹⁶ Figura come teste a una sentenza consolare del 1208 marzo 28 (C. MANARESI, op. cit., p. 426 n. CCCXII); come notaio del sacro palazzo scrive una sentenza consolare del 1218 ottobre 25; come notaio del comune esplica la sua attività nel 1232 nell'ufficio del podestà (M. F. BARONI, *Gli atti* cit., p. 46 n. XXIX, p. 395 n. CCLXXVIII, p. 398 n. CCLXXX, p. 404 n. CCLXXXIII).

¹⁷ « ... e che il tenore de le ambasciate fusse scripto ne li quaterni de la republica, dove anchora si registrava tutte le lettere tanto missive quanto ricevute » (C. MANARESI, op. cit., p. 470 n. CCCLII, dal Corio).

¹⁸ « ... e le conventione e concordie seriano constitute tra epsa o altre citate e particolare persona fare metere in scripto e quelle conservare (M. F. BARONI, *Gli atti* cit., p. 216 n. CXLVIII, dal Corio).

¹⁹ Circa i primi, si precisa che sei ufficiali eletti appositamente « doveano havere due notai che havessino a tenere presso di sé in governo tutti gli statuti de la republica... »; riguardo alle entrate « ... che li sei predicti havessino per li suoi notari a fare tenere conto de l'entrata dil comune e nulla si numerasse se non prima fusse facta la scriptura ne li libri di tali sei ». (Ivi, p. 325 n. CCXIX, dal Corio).

infine, nel 1248, precisamente il 21 maggio, il podestà Bonifacio Sala emetteva provvedimenti di carattere economico, a cui erano interessati e i consoli di giustizia e quelli dei mercanti²⁰; per questi provvedimenti era necessaria l'istituzione di registri contenenti liste di debitori ed elenchi di fodri²¹.

Posteriormente al 1250 la registrazione presso tutti gli uffici doveva essere diventata di ordinaria amministrazione, se non si trovano disposizioni particolari ad essa relative.

Fra gli atti che per la loro natura venivano conservati presso la Camera del podestà o in uffici ad essa strettamente collegati si possono collocare le *missive*, le quali, in osservanza delle disposizioni citate del 1211, dovevano essere registrate da uno scriba del comune prima che venissero sigillate e spedite²².

Un *Quaternum ambaxatorum*²³ risulta formato nel 1228 attraverso la copia di un precetto del podestà in data 13 marzo all'ambasciatore del comune che doveva recarsi per suo ordine a Santa Vittoria. L'atto si presenta nella forma dell'annotazione cui abbiamo accennato, con il segno

²⁰ Per questi ultimi, si veda anche M. F. BARONI, *Il consolato dei mercanti a Milano nel periodo comunale*, in «Nuova Rivista Storica», 1975, fasc. III-IV, pp. 264-265.

²¹ Si tratta di atti di ufficio, su registro, dei quali doveva essere fatta copia e conservata in luogo sicuro: «...tutti li debitori del comune de Milano tanto per sorte quanto per interesse si ponessino ne li quinterni per chaduna porta... e tali quinterni si dovessino reponere in loco sicuro a la voluntade dil pretore e li exempli se dovessino reparare in loco sicuro... e li exempli si conservassino ne l'habitatione de li Umiliati de Braida» (M. F. BARONI, *Gli atti* cit., p. 718 n. CDXCI, dal Corio). Si rimanda all'atto per maggiori chiarimenti.

²² «...tenore quarum literarum a me suprascripto Uberto (notaio) in palatio comunis Mediolani, antequam sigilate forent, optime provisso et in quaterno comunis Mediolani per Mainfredum de Cornaredo scribam comunis Mediolani exemplato, et de quibus literis in me exemplum et tenorem harum literarum retinueram...» si legge in un atto del 1227 dicembre 29 rogato da Uberto de Morbio notaio e procuratore del comune inviato presso il podestà di Alessandria (Ivi, p. 297 n. CXC VII). Manfredo de Cornaredo, o meglio, de Lendenaria de Cornaredo esplica la sua attività come notaio del comune presso l'ufficio del podestà negli anni 1227 e 1228 (Ivi, p. 278 n. CLXXXIX, p. 288 n. CXCII, p. 316 n. CCXI).

²³ Si preferisce svolgere l'abbreviazione *ambax* per sospensione in *ambaxatorum* riferito alle persone fisiche più che non alla natura dell'atto. D'altra parte questo ci è giunto in copia semplice coeva da copia autentica di mano di «Uber-

descritto che precede la sottoscrizione: trattandosi di un solo esempio non si possono formulare ipotesi.

Il *Liber consiliorum* o *consilii* conteneva le deliberazioni prese in campo politico, legislativo ed amministrativo dal Consiglio generale o dai Consigli del comune²⁴ su convocazione del podestà. In questi registri detti atti pensiamo fossero conservati nella forma compiuta della redazione integrale (*invocatio* verbale, *datatio* cronica e topica, testo comprendente il quesito posto dal podestà e le successive proposte dei consiglieri, l'accenno nel protocollo finale all'accordo raggiunto « in reformatione consilii », l'elenco dei testi): sono privi soltanto, tranne un atto del 1258 maggio 13²⁵, della sottoscrizione a ciascun atto del notaio del comune che probabilmente veniva apposta sulla prima carta del registro²⁶. Tenendo sempre presente che le nostre ipotesi si basano sugli atti dati alle parti, — in questo caso si tratta di copie — potrebbe anche verificarsi il caso che i verbali dei Consigli scritti nei registri comprendessero anche la sottoscrizione del rogatario a ciascun atto e che poi i notai dell'ufficio addetti alle copie non ritenessero opportuno riportare anche il suo nome nella copia stessa. Le copie, dunque, fatte da questi *libri* si presentano nella forma descritta sopra²⁷, sono di mano di notai

tus Bandus notarius et scriba comunis Mediolani de quaterno anbaxatorum comunis Mediolani, mandato potestatis », sulla stessa pergamena in cui è copia di un atto dal *Liber consiliorum* dell'8 marzo, cui faremo riferimento, e di un altro ordine del podestà agli ambasciatori del comune in data marzo 12, da copia di mano di « Girardus Modoetia notarius publicus et scriba comunis Mediolani in pallacio potestatis Mediolani ex quaterno Uberti Bandi » (Ivi, p. 307 n. CCIV, p. 305 n. CCII, p. 306 n. CCIII).

²⁴ Su di essi si veda C. SANTORO, op. cit., p. 15 e ss.

²⁵ In esso compare la sottoscrizione del notaio che ha scritto l'originale « Ego Corbolus de Soma notarius et scriba camere pallacii comunis Mediolani iussu potestatum scripsi » (I. GHIRON, *La Credenza di S. Ambrogio*, in « Arch. St. L. », 1877, p. 117).

²⁶ Circa la compilazione di tali registri, il Vittani (op. cit., p. 95) sostiene che generalmente il notaio prendeva appunti durante la discussione su schede o su quaderni e da queste note stendeva poi nei detti *libri*; il Torelli (op. cit., II, p. 70 e ss.) ritiene, basandosi quasi esclusivamente sugli statuti delle varie città, che dalla detta nota il notaio incaricato scriveva nella riunione del Consiglio l'originale e che poi questo veniva trascritto immediatamente nei registri, normalmente diversi a seconda del Consiglio che deliberava.

²⁷ Lo stesso avveniva a Vercelli, come si nota nell'ordine, in data 1243 marzo 10, dei podestà al notaio Ruffino Fasolino « quatenus infrascriptum consilium exsternum (*sic*) de libro consiliorum receptorum in credencia autenticarem

del comune, la cui sottoscrizione è preceduta dal *signum* accennato o è in prima persona con *Ego* in lettere più grandi: comprende la loro qualifica e il riferimento alla copia si riduce alle parole « a libro, a libris, a quaterno consiliorum comunis Mediolani exemplavi ». Una sola copia di atto del 1269 gennaio 3, fatta dal registro dei Consigli, ci è giunta attraverso altra copia coeva autenticata²⁸: l'estratto dal registro presenta due sottoscrizioni di cancellieri del podestà che hanno sottoscritto prima del notaio che ha fatto la copia, convalidando così la copia stessa, come avviene anche in una delibera del Consiglio in data 1271 dicembre 27²⁹, nella quale un notaio del comune convalida con la sua sottoscrizione preceduta dal (ST) e con la formula « subscripsi » un estratto di mano di un altro notaio, secondo una consuetudine che ritroveremo in altri uffici.

Esempi di registrazione dei Consigli ci sono pervenuti a partire dal terzo decennio del sec. XIII e se ne trovano, sebbene in numero esiguo, per tutto il secolo³⁰.

Press'a poco allo stesso periodo risalgono notizie di registrazione nel *Liber statutorum*, nel quale venivano scritti atti in buona parte già nel *Liber consiliorum*, « ut vim et robur statuti obtineant ». Come esempio di questo passaggio si può citare un atto del 1232 agosto 5-6, giuntoci in copia³¹, con il quale il Consiglio generale provvedeva in due riunioni successive circa la discordia fra i comuni di Novara e Vercelli « secundum formam scripti quod portavit Ubertus Bandus et quod scrip-

et in publicam formam redigerem, tenor cuius talis est...», come sopra. In questo caso il notaio suddetto, nella sottoscrizione preceduta dal (ST), dichiarava « Ego ... de mandato predictorum potestatum hoc consilium autenticavi et scripsi » (M. F. BARONI, *Gli atti cit.*, p. 604 n. CDXIX).

²⁸ Di mano di « Stephaninus f. Iacobi Arenzani qui dic. de Poliano, civitatis Mediolani, porte Vercelline », autenticata da « Iacobus fq. ser Durantis de Ripa notarius civitatis Mediolani, de burgo porte Vercelline » (BIBLIOTECA AMBROSIANA IN MILANO, Perg., n. 1911).

²⁹ ASM, Fondo relig., Perg., Chiaravalle, cart. 560 n. 422. V. tav. I.

³⁰ Si possono citare la copia di un atto del 1228 marzo 8 fatta da « Ubertus Bandus » (v. nota 23), una di un atto del 1257 novembre 26 fatta da « Symon Sallarius » notaio della Società della Motta (ASM, Fondo relig., Perg., Milano, Mon. S. Ambrogio, cart. 340 n. 12), una dell'atto già citato del 1258 maggio 13, di mano di « Albertus de Bornago » (v. nota 25), di uno del 1265 luglio 5 (ASM, Fondo relig., Perg. Chiaravalle, cart. 560 n. 378) copiato da « Chunradus de Summovico », il quale fa *exemplum* anche dell'atto del 1269 gennaio 3, di cui alle pagine precedenti; infine di uno del 1271 dicembre 27 (v. nota 29).

³¹ M. F. BARONI, *Gli atti cit.*, p. 395 n. CCLXXVIII.

tum est in libro consilii Mediolani per Iohannembellum Calvum »³², e ordinava che le deliberazioni già prese e quelle che venivano ad aggiungersi ad esse nelle dette riunioni fossero « posita et scripta in libro statutorum comunis Mediolani ».

Dello stesso anno e relativi ai rapporti fra i comuni sopra citati abbiamo altri due documenti interessanti: uno del 6 settembre, in cui il notaio del comune Rodolfo Moneta, incaricato dal podestà di copiare dal registro degli statuti alcune deliberazioni, fra cui la precedente, relative tutte all'arbitrato di Milano fra le città di cui sopra, dichiara nella sottoscrizione³³ di aver eseguito quanto richiestogli e di aver inserito inoltre l'atto fra le sue imbreviature³⁴; l'altro del 15 settembre³⁵ in cui i notai del comune, facendo riferimento all'istrumento da loro rogato della pace fra i citati comuni, specificano che i capitoli erano stati inseriti fra gli statuti del comune (« que apposita sunt in quinque statutis comunis Mediolani, videlicet in statuto potestatis et in statuto cuiuslibet camere consulum iusticie »), intendendo in questo caso riferirsi non ai registri, ma agli atti sciolti che dovevano rimanere esposti al pubblico negli uffici suddetti.

Dagli esempi citati³⁶ appare chiara la registrazione su *libri* che venivano conservati presso il podestà e la presenza di copie a disposizione dei cittadini.

³² Nel 1227 come notaio dei consoli roga un atto del 1° novembre (Ivi, p. 277 n. CLXXXVIII); nel 1232 è attivo presso il podestà, come si vede scorrendo gli atti del 1232 agosto 5-6 settembre 6 e 15, cui ci riferiamo sopra. L'indicazione generica relativa all'aver scritto nel detto *Libro* l'atto non ci permette di sapere se la sua sottoscrizione in esso sia stata apposta alla copia dell'atto o, forse più probabilmente, all'inizio del registro.

³³ Ego Redulfus de Moneta . . . notarius palatii comunis Mediolani predicta ex statutis comunis Mediolani publicis mandato ipsius potestatis Mediolani extraxi et imbreviavi [in quaterno meo ad modum] publici instrumenti ut vim et robur publici instrumenti ex statutis comunis Mediolani optineant et eis fides adhibeatur tamquam statutis comunis Mediolani (Ivi, p. 398 n. CCLXXX). Si tratta dello stesso notaio di cui alla nota 16.

³⁴ Il Vittani (op. cit., p. 101) spiega questo modo di procedere con il fatto che fuori dal territorio il valore degli atti comunali si basava ancora sulla « fides publica » del notaio. Un nostro studio su *I notai milanesi e la redazione del documento comunale fra il 1150 e il 1250* (in corso di stampa) riaffronterà il problema.

³⁵ M. F. BARONI, *Gli atti* cit., p. 406 n. CCLXXXIII.

³⁶ Non sono rimaste copie tratte da tali registri nei fondi degli archivi religiosi milanesi: gli atti cui abbiamo fatto riferimento provengono da archivi di comuni che ebbero rapporti con Milano.

Malgrado gli ordinamenti podestarili del 1228, già citati, disponessero l'istituzione di un ufficio adibito, fra l'altro, al governo degli statuti, per tutto il secolo non abbiamo alcun riferimento a tale attività che avrebbe dovuto essere effettuata dai Sei della Camera³⁷.

Passando alla conservazione delle scritture negli uffici che si occupavano dell'amministrazione delle finanze del comune, già nel 1214 abbiamo notizia della tenuta « in actis comunis » di un documento di locazione di case di proprietà del comune da parte dei canevari e procuratori del comune stesso³⁸.

È solo dopo la formazione dei primi estimi che troviamo riferimenti a copie fatte da notai in carica presso gli uffici competenti, relativamente e agli inventari e alle conseguenti condanne.

Da una copia del 1245 ottobre 3³⁹ risulta l'esistenza di *Libri mensurationum terrarum* conservati presso l'ufficio degli inventari, suddivisi per territori compresi nelle faggie. Una copia di tali registri era depositata presso gli Umiliati di Brera in osservanza delle disposizioni podestarili del 1248⁴⁰, come risulta da un *exemplum* attribuibile al 1256 che da essa fa un notaio « ad hoc hoficium constitutus », per ordine del presidente del fodro Benno Gonzadini, e alla presenza di un frate della congregazione e di un altro notaio⁴¹.

Un *Liber condemnationum* è conservato presso l'ufficio degli inventari nuovi nel 1267, come da copia autentica (« Reperitur in libro condemnationum ») fatta dal notaio dell'ufficio Ivano Spiziario⁴².

A volte le registrazioni dell'ufficio degli inventari vengono indi-

³⁷ Si veda su tale ufficio N. FERORELLI, *L'ufficio degli statuti del comune di Milano detto Panigarola*, in « Bollettino Soc. Pavese di Storia Patria », 1920, pp. 151-193; C. SANTORO, op. cit., pp. 35-37.

³⁸ E' una semplice citazione in un atto del 1223 dicembre 20, con cui i Sei della Camera assolvono dal pagamento dell'affitto delle case di cui sopra (M. F. BARONI, *Gli atti cit.*, p. 166 n. CVIII).

³⁹ Di mano di « Philippus Bossius notarius officii inventariorum, iussu domini Alberti Angoxole » presidente dell'ufficio dei fodri (Ivi, p. 675 n. CLDLXV).

⁴⁰ V. nota 21.

⁴¹ ASM, Fondo relig., Perg. Milano, Mon. Maggiore, cart. 493 n. 781.

⁴² Egli così si sottoscrive: « (ST) Ego Yvanus Spitiarius notarius officio inventariorum novorum iussu suprascripti domini Doradi (presidente dell'ufficio) scripsi » (Ivi, cart. 490 n. 496).

cate genericamente dai notai addetti sia ad esse che alle relative copie come *liste comunis*⁴³.

Riteniamo che queste registrazioni di interesse esclusivamente del comune fossero scritte direttamente dai notai addetti ad esse. Le copie estratte recano a volte l'*invocatio*, sempre, all'inizio, l'annuncio del registro dal quale erano state fatte (« Reperitur in libro... »), comprendente anche la natura del registro stesso (« ... mensurationum, consignationum terrarum... ») e la collocazione presso l'ufficio competente (« ... qui est penes... »). Segue poi la copia vera e propria dell'elenco delle terre con le relative coerenze e misure e le eventuali condanne, se è stata tratta da questo registro. La sottoscrizione del copista, per lo più preceduta dal segno di paragrafo, ripete il riferimento al registro (« ... a libro mesure terrarum... »), il nome dell'ufficio presso il quale egli esercitava (« notarius officii inventariorum »), il nome dell'ufficiale che aveva richiesto la copia (« iussu... ») e a volte la data in cui veniva effettuata. Si può trovare anche la sottoscrizione di un altro notaio del comune che convalida, secondo un uso in corso, come abbiamo visto, anche presso altri uffici⁴⁴.

I registri contenenti gli elenchi dei beni appartenenti ai malesardi del comune e che erano stati o dovevano essere consegnati (*Liber consignationum terrarum que sunt mallexardorum comunis*) sono press'a poco dello stesso tipo. Le copie in nostro possesso mancano dell'*invocatio*; iniziano anch'esse con l'indicazione del registro (« Reperitur in libro... »), a cui segue l'anno (« anno currente... »), l'espressione « coram d... iudice et assessore potestatis », che pensiamo riferibile alla sua presenza a detta consegna, e la collocazione del registro (« et qui liber est ad cameram comunis Mediolani »). A questa parte segue l'estratto vero e proprio sottoscritto dal notaio *exemplavi*⁴⁵.

⁴³ Citiamo come esempio un atto del 1246, in cui il notaio che fa la copia si sottoscrive: « Ego Castellus de Fenegroe notarius mensurationi terrarum constitutus ex listis comunis exemplavi et scripsi » (M. F. BARONI, *Gli atti cit.*, p. 701 n. CDLXXVII).

⁴⁴ Si può far riferimento a una consegna di terre del 1288, copiata probabilmente nel 1294, perché in tale data è stata sottocritta da « Tadeus de Azello » notaio e canevario dell'ufficio (ASM, Fondo relig., Perg., Milano, Cap. S. Ambrogio, cart. 307 n. 382).

⁴⁵ Si veda atto del 1278 (Ivi, Milano, S. Agnese, cart. 293 s.n.).

Una lunga copia, che comincia con elenchi di terre consegnate nel 1277 e descritte come nei registri degli inventari, prosegue con aggiunte sempre relative ai beni dei malesardi, solo che ognuna di esse reca il nome del notaio che l'ha scritta sul registro. Il copista, nell'*exemplum* di queste aggiunte, spiega al proposito: « Item reperitur in margine dicti libri predictarum consignationum terrarum et sediminum predicti loci de Cornaredo esse infradictas scripturas, prout inferius declaratur... »⁴⁶.

Alle registrazioni sopra esaminate si possono aggiungere esempi di conservazione di atti in altri uffici. Senza nominarle tutte, dato che non presentano caratteristiche tanto dissimili da quelle viste, facciamo riferimento soltanto a due esempi che ci sembrano significativi. Il primo è relativo a una delle attività dell'assessore del podestà: si tratta di una copia di un provvedimento riguardante le vettovaglie del 1253 giugno 10⁴⁷; essa è autenticata dal (ST) all'inizio e davanti alla sottoscrizione del notaio, il quale dichiara in essa di aver fatto copia (*exemplavi et scripsi*) « a quaternis dictarum scripturarum qui sunt penes d... iudicem et assessorem » e su suo mandato. La forma dell'atto è propria della redazione integrale: però anche in essa manca il nome del rogatario dell'originale. Il secondo, è esempio della registrazione che veniva tenuta presso i Sei della Camera, relativa a quella parte della loro attività riguardante le entrate del comune⁴⁸, e si fa riferimento ad essa solo per metterla in evidenza: è una copia di atto che interessa il pagamento delle imposte, la cui data è attribuibile al 1281 marzo 13: conservato nel registro fatto fare dai detti ufficiali e tenuto dal notaio dell'ufficio « Reperitur in libro qui est penes me... notarium dominorum Sex, facto per... » – segue il nome dei detti Sei –, viene copiato e sottoscritto dallo stesso notaio che l'ha messo a registro⁴⁹.

Resta ora da affrontare quel gruppo di documenti, pervenutici in copia per estratto, cui abbiamo già accennato. Sono più di trecento e

⁴⁶ Detta copia è posteriore al 1281 perché comprende anche atti in tale data; il notaio dice « exemplavi et extraxi a dicto libro » (Ivi, S. Agnese, cart. 283 n. 40).

⁴⁷ Abbiamo due atti simili, in pari data e di mano dello stesso notaio (Ivi, Morimondo, cart. 689 n. 71; Vimercate, S. Stefano, cart. 611 n. 132). V. anche tav. II.

⁴⁸ V. alle pp. precedenti e note 19 e 37.

⁴⁹ ASM, Fondo relig., Perg., Milano, Mon. Maggiore, cart. 493 n. 801 ter.

rappresentano il 20% dei documenti comunali del sec. XIII rimastici: si può capire come sia determinante il loro studio agli effetti della registrazione in quanto essi, come abbiamo detto all'inizio della nostra ricerca, costituiscono i veri e propri atti d'ufficio fatti e presso i consoli di giustizia e presso i giudici e assessori del podestà che si occupavano dell'amministrazione della giustizia.

Sempre e solo attraverso le copie siamo in grado di stabilire con una certa precisione sia la natura di tali atti, tutti riferentisi alle fasi del procedimento giudiziario, sia la forma in cui venivano scritti su registro.

I *quaterni* tenuti nei detti uffici contenevano le querele, le contestazioni, le posizioni in causa, le interrogazioni, i rinvii della causa stessa, gli ordini ai servitori circa l'attuazione dei provvedimenti e le loro risposte. La forma è quella della annotazione: data di anno con il solo ordinale, giorno della settimana e del mese, la mancanza, salvo in rari casi, dell'indizione nel protocollo iniziale come della *datatio* topica e del nome dei testi nell'escatocollo.

Riteniamo che si tratti di originali messi a registro direttamente dai notai degli uffici interessati (su *quaterni* tenuti singolarmente dagli stessi), i quali poi, su richiesta dei privati⁵⁰, estraevano da essi le copie volute. Queste ultime, apparse in numero esiguo nel primo decennio del secolo, aumentarono in progressione costante fin dal decennio successivo.

La ragione è storicamente spiegabile e trova una rispondenza diplomatica negli estratti stessi. Il IV Concilio Lateranense (a. 1215), con la disposizione che pose come obbligo al giudice nel diritto canonico⁵¹

⁵⁰ V. note 51, 55.

⁵¹ « Quoniam contra falsam assertionem iniqui iudicis innocens litigator quandoque non potest veram negationem probare, . . . statuimus ut tam in ordinario iudicio quam extraordinario iudex sempre adhibeat aut publicam, si potest habere, personam aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta conscribant, videlicet citationes et dilationes, recusationes et exceptiones, petitiones et responsiones, interrogationes et confessiones, testium depositiones et instrumentorum productiones, interlocutiones, appellationes, renunciationes, conclusiones, etc., quae occurrunt competenti ordine conscribenda, designando loca, tempora et personas; et omnia sic conscripta partibus tribuantur, ita quod originalia penes scriptores remaneant; ut, si super processu iudicis fuerit suborta contentio, per haec possit veritas declarari: hoc adhibito moderamine quatenus sic honestis et

l'aggregarsi di un notaio o di due persone idonee per ridurre in scritto « universa iudicii acta » segnò il passaggio dal principio di ordine privato per il quale la parte, esigendo la redazione scritta degli atti, provvedeva al proprio interesse, a quella di ordine pubblico per cui lo stato provvedeva alla tutela degli interessi privati⁵². In realtà tale disposizione veniva a sancire piuttosto che a creare un principio, come sostengono anche il Torelli⁵³ e il Costamagna⁵⁴, i quali sono concordi nel vedere una influenza di tali disposizioni nell'uso delle forme scritte che viene introdotto negli uffici giudiziari comunali. Per Milano si può constatare che la codificazione delle norme consuetudinarie è posteriore solo di un anno alle disposizioni di diritto canonico su esposte, e nel *Liber consuetudinum* ben 43 paragrafi riguardano le cause civili e la scrittura degli atti ad esse relative⁵⁵.

Passiamo ora all'esame diretto delle copie, procedendo comparativamente nei confronti dei due uffici cui abbiamo accennato.

Innanzitutto possiamo dire che, richieste in tempi susseguenti relativi alla causa in corso, venivano conservate dal privato cucite l'una all'altra, non in ordine strettamente cronologico: erano redatte nella forma vista sopra su pergamena di dimensioni piccole e irregolari⁵⁶.

Se affianchiamo, ad esempio, un rinvio di causa ordinato dal giudice ed assessore a uno del console di giustizia, non notiamo alcuna differenza sostanziale, così come avviene se confrontiamo due qualunque degli

discretis deferatur iudicibus, quod per improvidos et iniquos innocentium iustitia non laedatur...» (G. D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, XXII, Venezia 1778, col. 1023, cap. XXXVIII: « De scribendis actis ut probari possint »).

⁵² Si riportano in parte le parole del Torelli (op. cit., II, pp. 112-113).

⁵³ Op. cit., pp. cit. alla nota precedente.

⁵⁴ *Il notaio a Genova* cit., p. 133.

⁵⁵ *Liber consuetudinum Mediolani* cit., tit. I, pp. 54-65: ad esso si rimanda per una disamina completa. Basta ricordare alcuni riferimenti alla registrazione. Al par. 21: «...et dies dati pignoris et inceptae litis per eos tabelliones qui ad pedes consulum sedent in actis publicis scribitur ut appareat ex ipsa scriptura infra quod tempus causam debeat terminare»; e ancora (par. 25), circa le fasi del procedimento giudiziario: «...quae omnia alterutra partium postulante per iamdictos tabelliones sedentes ad pedes consulum in scriptis rediguntur et cuique volenti ex litigatoribus *exempla* tribuuntur».

⁵⁶ V. tav. III.

altri tipi di atti su citati:

MCCXXV, die martis XV die mensis aprilis.

D. . . iudex et assessor d. . . potestatis Mediolani statuit terminum probandi datum reis ad VIII dies proximos de causa quam habet d. . . actor cum . . .

Ego . . . scriba comunis Mediolani in actis publicis scripsi et exemplavi⁵⁷.

MCCXLI, die martis VI die agusti.

D. . . consul Mediolani statuit terminum determinandi datum actoribus de causa quam d. . . actor cum . . .

Iacobus de Curtexella notarius scripsi⁵⁸.

L'unica differenza è relativa alla sottoscrizione del notaio presso i due uffici.

I primi esempi di questi estratti sono dell'ufficio dei consoli di giustizia⁵⁹: fino al 1215 il notaio specifica di aver fatto copia « iussu consulis », negli anni successivi questa precisazione scompare e si ritrova dopo il 1250; nel periodo intermedio e in parecchi atti anche posteriori egli si qualifica solo « notarius »⁶⁰; in alcuni casi dà semplicemente nome e cognome seguiti dal verbo « exemplavi » o « scripsi » (« exemplavit » o « scripsit » se la sottoscrizione è in terza persona). Nella seconda metà del secolo si ha una maggiore precisazione: « scripsi, exemplavi et in quaterno mei notarii posui »⁶¹, così come analogamente « a quaterno . . . exemplavi »⁶², sempre intendendo per *quaterno* quello tenuto in qualità di funzionario presso il detto ufficio. In alcuni casi la copia è convalidata dalla sottoscrizione di un notaio, che si qualifica « notarius predicti consulis subscripsi et in quaterno posui de precepto eius »⁶³.

⁵⁷ M. F. BARONI, *Gli atti cit.*, p. 209 n. CXXI.

⁵⁸ Ivi, p. 593 n. CDV.

⁵⁹ C. MANARESI, *op. cit.*, p. 336 n. CCXXXVIII, p. 421 n. CCCVI, p. 425 n. CCCL, p. 491 n. CCCLXIX.

⁶⁰ V. atto preso per confronto del formulario.

⁶¹ V. atto del 1267 febbraio 25 (ASM, Fondo relig., Perg., Milano, Mon. Maggiore, cart. 490 n. 490).

⁶² V. atto del 1260 agosto 1 (Ivi, Milano, Decumani, cart. 390, s.n.).

⁶³ V. atto del 1268 maggio 21 (Ivi, Milano, Mon. Maggiore, cart. 490 n. 510).

Nel caso dei notai che sottoscrivono gli estratti nell'ufficio del giudice ed assessore del podestà, essi fanno seguire quasi sempre al nome e cognome la qualifica di ufficiali del comune « notarius ad officium camere », « notarius pallatii comunis », « notarius et scriba comunis », « notarius malleficiorum, ad banna ». A volte la sottoscrizione autografa di un altro notaio dell'ufficio precede quella dello scrittore: quest'ultimo dichiara « exemplavi ex actis publicis comunis » e precisa « iussu suprascripti . . . » (e riporta il nome del notaio del quale precede la sottoscrizione)⁶⁴. In altri casi spiega « in actis publicis scripsi et exemplavi »⁶⁵.

Alcuni estratti della seconda metà del secolo, e aumentano man mano, hanno come convalidazione la sola sottoscrizione autografa di un notaio del comune, il quale dichiara semplicemente « subscripsi »⁶⁶.

Le caratteristiche esterne di queste copie permettono alcune considerazioni.

La sottoscrizione del notaio nella maggior parte dei casi è preceduta dal segno già descritto (presente talvolta anche all'inizio del protocollo, e in questo caso spiegabile come paragrafo del registro): abbiamo pensato di intravedere nella sua forma, simile a una S e a una C avvicinate e legate fra loro, qualcosa di simile a quel *signum comunis* cui fa riferimento, in base però a dati oggettivi, il Costamagna per Genova⁶⁷. In realtà per Milano non si può porre l'ipotesi di una analogia con Genova, in quanto l'evoluzione di questo segno, dovuta alla mano del notaio e che ci aveva lasciati perplessi, si verifica anche nel segno di paragrafo in atti in nostro possesso.

D'altra parte, non sempre precede dette sottoscrizioni. Sia in un caso che nell'altro esse, in base a confronti con originali di mano degli stessi notai, risultano autografe⁶⁸. Inoltre, il fatto che un notaio autentificasse con « subscripsi » un estratto di mano diversa e senza altra sotto-

⁶⁴ V. atto del 1224 ottobre 18 (M. F. BARONI, *Gli atti cit.*, p. 192 n. CXXV).

⁶⁵ V. atto del 1225 aprile 15 (Ivi, p. 209 n. CXXI).

⁶⁶ V. atto del 1258 aprile 11 (ASM, Fondo relig., Perg., Chiaravalle, cart. 559 n. 339 d).

⁶⁷ *Note di diplomatica. Il « signum communis » e il « signum populi » cit.; Il notaio a Genova tra prestigio e potere cit.*, p. 140 e s.

⁶⁸ Per la prima metà del secolo, si vedano gli atti di « Obizo Bondarus », « Albertus Zanonus » e « Mainfredus de Caixana » (M. F. BARONI, *Gli atti cit.*); per il periodo posteriore, quelli di « Guilielmus Caza de Arzago » (ASM, Fondo relig., Perg., Chiaravalle, cart. 561 n. 469 b, c).

scrizione, significa che le copie di tali atti traevano valore giuridico dalla sottoscrizione autografa del notaio quale funzionario del comune. Il segno su accennato può essere stato fatto precedere da alcuni notai alla sottoscrizione come riferimento alla registrazione d'ufficio. Non è comunque mai presente il segno di tabellionato come si è verificato in copie fatte in altri uffici.

Possiamo aggiungere ancora che solo in questi tipi di atti i notai fanno riferimento unicamente alla loro attività presso gli uffici del comune. Nella redazione degli originali essi convalidano l'atto con i mezzi tradizionali, cioè con il segno di tabellionato e la loro sottoscrizione completa, facendo precedere la qualifica di notaio e messo regio a quella di scriba del comune, come si vede in un atto del 1225 gennaio 1, di mano di « Obizo Bondarus » che così sottoscrive: « (ST) Ego Obizo Bondarus filius quondam ser Petri Bondarii notarius contrate Sancti Georgii in Pallatio ac domini Ottonis imperatoris missus et scriba comunis Mediolani interfui et iussu suprascripti assessoris scripsi »⁶⁹.

Lo stesso notaio negli estratti sopra citati si qualificava semplicemente « Obizo Bondarus notarius comunis Mediolani » o con forme analoghe, come da atti del 1224⁷⁰.

Dal punto di vista diplomatistico, per le argomentazioni su esposte, possiamo considerare gli estratti⁷¹ esaminati come copie autentiche⁷² fatte dalla documentazione originaria degli uffici da funzionari degli stessi.

Da quanto esposto risulta pertanto evidente che, se il comune legava la validità degli originali alla convalidazione notarile tradizionale, per gli atti interni e relative copie agiva con piena autonomia giuridica.


⁶⁹ M. F. BARONI, *Gli atti* cit., p. 200 n. CXXXIV. V. anche nota 68.

⁷⁰ Ivi, p. 189 n. CXX, e ss.

⁷¹ Si usa questo termine in riferimento al tipo di atto: in realtà nel *Liber consuetudinum* cit. sono detti *exempla* (v. nota 55), come pure nei documenti. V. anche nota 15.

⁷² Il Manaresi (op. cit., atti di cui alla nota 59) chiama originali i pochi documenti trovati, compresi fra il 1201 e il 1216: in realtà mancano delle forme di convalidazione per poterli considerare tali. Nell'edizione de *Gli atti del comune* cit., da noi curata (vol. I) si sono considerati copie autentiche coeve per le ragioni su esposte: si è lasciata la sottoscrizione nel protocollo finale anziché spostarla nella « traditio » del documento, per distinguerle dalle altre copie, come da avvertenza nella Nota introduttiva (p. XCIII).

TAVOLE



TAV. I - Copia « a quaterno consiliorum comunis » di atto del 1271 dic. 27

(ASM, Fondo religione, Pergamene, Chiaravalle, cart. 560, n. 422).

1253. 13. Junij


Anno domini millesimo ducentesimo trigentesimo tertio undecimo die maii domino die unij.
 Coram vobis quibus omnibus iuramentis que merita sunt coram domino patre iudice de mercaria
 neque facta hoc anno per comes. et facta sunt imperio ipsius iuramentum a loco de mercaria
 et de melle ralis. et de hospitalibus et sup. iuramentum civium et de mercaria. et de melle
 et fedum imperium et accitio. et comes. et Idcirco dominus manifestus marchio lancia
 patris. et facta sup. hac mandata speli adno venabile frater lancia de ordine minorum
 diuina iuramentum per mandatum actum. et facta. et qui cum multis capitulis sup.
 hac questione et deliberatione. habuerunt diligenter. facta sunt et proprie de
 canonicis. et facta sunt burgi de mercaria. sic et ad defont et remanent. et comes. et
 comes. et proprie ab ipse a p. omnes iuramentum et fedum et melle imperium et de
 imperio. de simili accitio. et hoc est die dominus patris cum patre mandata et patre
 questione et deliberatione sunt. et facta. et facta. et facta. et facta. et facta. et facta.
 et de melle imperium et fedum et melle. et accitio imperium et de melle imperium. et non de simili
 accitio. et aliquo non canon. de omni ad parte. et facta. et facta. et facta. et facta. et facta.
 Insuper ibi testes dominus de p. et dominus de melle. et dominus de melle. et dominus de melle.
 hostalle omnes sunt. et facta.

Et facta sunt plus quam obis de mercaria. et facta. et facta. et facta. et facta. et facta.
 qui sunt penes dominum iuramentum iuramentum iuramentum iuramentum iuramentum iuramentum.

31

TAV. II - Copia « a quaternis ... qui sunt penes ... assessorem potestatis »
 di atto del 1253 giugno 13

(ASM, Fondo religione, Pergamene, Vimercate, S. Stefano, cart. 611, n. 132)



TAV. III - « Estratti » da registri conservati presso i consoli di giustizia di atti degli anni 1243 e 1244

(ASM, Fondo religione, Pergamene, Milano, Mon. S. Ambrogio, cart. 317, n. 125.
Ed. M.F. BARONI, *Gli atti del comune* cit., nn. CDXXXII, CDXXXIII, CDXXXIV, CDXLVI, CDXLVII).